

Trieste, per procura in calce alla copia notificata
del reclamo;

RECLAMATO

E

RECLAMATI

e con l'intervento del PG
Reclamo avverso la sentenza n. , di data 5-
8.7.2013, del Tribunale di Udine.

Causa decisa in camera di consiglio all'udienza del
2.10.2013, sulle seguenti conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI

della reclamante:

I sottoscritti avvocati, ut supra legittimati,
chiedono, per i motivi suesposti e gli ulteriori
che si riservano di esporre, la revoca del falli-
mento, con l'integrale riforma della sentenza impu-
gnata.

Spese di lite rifuse.

del reclamato:

Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto, si con-
fida e si conclude per l'integrale rigetto del re-
clamo, con rifusione delle spese secondo giustizia.

del P.G.:

Chiede il rigetto del reclamo di cui in epigrafe e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 62, ultimo comma, e 18 L.F. depositato il 5.8.2013 s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo avverso la sentenza n. , di data , con cui il Tribunale di Udine, dato atto di avere dichiarato inammissibile, con decreto emesso nella stessa data, la proposta di concordato preventivo proposta dalla società resistente, dichiarava il fallimento della stessa s.r.l. in liquidazione.

Esponava la reclamante che la sentenza dichiarativa di fallimento discendeva de plano dall'intervenuta declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, sicché i motivi di reclamo della sentenza erano assorbiti in quelli concernenti l'ammissibilità della proposta di concordato.

Premesso che il concordato preventivo di cui si discute era di modeste dimensioni, di struttura semplice e di ampia soddisfazione per il ceto chirografario, la reclamante esponeva che l'unica caratteristica dello stesso degna di nota era costituita dall'aver il debitore, allorquando aveva preso atto del proprio stato di "crisi", costituito un vin-

colo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in conformità agli usi introdotti dalla prassi, anche del notariato, che ne aveva ritenuto la meritevolezza dell'interesse anche in riferimento ai 'proponendi concordati preventivi.

Sosteneva, pertanto, l'erroneità del decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato - sulla base della ritenuta nullità/inopponibilità dell'atto di "costituzione di vincolo di destinazione" posto in essere il 20.1.2012 e del conseguente venir meno della fattibilità giuridica del concordato - l'inammissibilità della proposta di concordato presentata da essa società.

Costituitosi, il Fallimento chiedeva il rigetto del reclamo.

Intervenuto in giudizio, anche il P.G. chiedeva la conferma della sentenza.

Non si costituivano, invece, S
e lavoratori originariamente istanti per il fallimento della società.

Il reclamo è infondato.

Com'è noto, l'art. 2645 ter c.c. - introdotto dall'art. 39 novies del D.L. 273/2005, convertito con modificazioni nella legge 51/2006 - ha previsto che, con atto soggetto a forma pubblica, trascrivibile ai fini di rendere opponibile ai terzi il vin-

colo di destinazione, è possibile destinare beni immobili e mobili registrati "alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma".

E', altresì, noto che la questione della validità degli atti di destinazione, a favore dei creditori di un imprenditore in crisi, posti in essere in previsione della presentazione della domanda di concordato preventivo, ha dato luogo ad orientamenti contrastanti in dottrina e giurisprudenza.

In linea generale va premesso che, ad avviso di questa Corte, la "meritevolezza" dell'interesse di cui all'art. 2645, ter c.c. attiene alla causa dell'atto stesso - e non unicamente ai suoi effetti - la cui mancanza determina nullità ex 1418 c.c., rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c.; inoltre, il richiamo all'art. 1322, secondo comma, c.c. non sembra consentire un'interpretazione della norma volta ad individuare la "meritevolezza" nella sola sfera della pubblica utilità e della solidarietà sociale; non appare, d'altro canto, sufficiente la mera liceità dello scopo, essendo invece necessaria una comparazione tra l'interesse, sacri-

ficato, dei creditori generali e l'interesse realizzato con l'atto di destinazione.

Ciò premesso, ritiene la Corte che l'atto di destinazione di cui si discute - redatto il 18 gennaio 2012 e cui è seguito solo il 20.3.2013 il deposito del ricorso per concordato preventivo, con riserva della proposta e del piano - non possieda i requisiti di meritevolezza richiesti dall'art. 2645 ter c.c.

Nel predetto atto ("Costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter del c.c.") si legge, infatti, tra le premesse che "E' intenzione della s.r.l."... costituire, ai sensi dell'art. 2645 ter del c.c., un vincolo di destinazione sui singoli beni immobili al fine di salvaguardarli da iniziative individuali di singoli creditori, evitando così iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli passibili di compromettere la definizione stragiudiziale o giudiziale del debito, o il piano concordatario e, comunque la par condicio creditorum anche avuto riguardo alle cause legittime di prelazione..." e quindi all'art. 1 che "...La s.r.l."... dichiara di destinare, come in effetti destina, costituendo il relativo vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c., il diritto di proprietà dei beni descritti nelle premes-


se del presente atto... al soddisfacimento della massa dei creditori risultante dalle scritture contabili obbligatorie, sia che ciò avvenga con un accordo stragiudiziale con i creditori, sia che ciò avvenga attraverso una delle procedure previste dalla legge fallimentare in alternativa al fallimento, nel prosieguo denominati anche "Beneficiari" all'art. 2 che "...La Costituente con il presente atto di destinazione intende garantire alla massa dei creditori il miglior soddisfacimento delle loro ragioni di credito nell'ambito della definizione concordata del debito, evitando iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli passibili di compromettere la definizione stragiudiziale o giudiziale del debito, o il piano concordatario e, comunque la par condicio creditorum anche avuto riguardo alle cause legittime di prelazione..." ed all'art. 4 che "...il vincolo avrà durata di anni 5...".

Premesso che - come osservato dalla curatela - alla data di redazione dell'atto non esisteva una "massa dei creditori", ma unicamente un insieme di creditori legittimamente in conflitto tra loro e con il debitore, nel caso di specie appare innanzitutto ostativa al riconoscimento del requisito della meritevolezza la costituzione del vincolo a favore dei soli creditori risultanti dalle scritture con-

tabili, con esclusione di quelli non risultanti dalle predette scritture (con esclusione, quindi, di eventuali crediti da atto illecito non ancora azionati, di eventuali sopravvenienze passive di natura tributaria, ecc.).

Inoltre, come rilevato dal Tribunale, l'atto di segregazione patrimoniale in questione appare volto a porre limitazioni agli stessi creditori indicati come beneficiari della destinazione, ai quali verrebbe impedito di procacciarsi "cause legittime di prelazione", in deroga a quanto previsto dall'art. 2741 c.c.

Infine, ostativa alla validità dell'atto appare la normativa speciale concordataria prevista dall'art. 168 L.F., posto che - come esattamente ritenuto dal Tribunale - "...è da escludere che ad un atto negoziale unilaterale del debitore possa essere riconosciuta un'efficacia protettiva valida erga omnes analoga a quella riconosciuta alla proposta di concordato giudiziale (art. 168 L.F.) e molto più incisiva di quella che è ora possibile anticipare soltanto presentando al Tribunale un ricorso prenotativo di una proposta di concordato che deve comunque seguire in tempi ristretti ed è sottoposta ad un controllo del giudice".



Quanto al giudizio concernente la fattibilità giuridica del concordato espresso dal Tribunale - rispetto al quale la reclamante osserva che nonostante la declaratoria di nullità dell'atto di destinazione residuerebbe pur sempre un patrimonio attivo destinabile ai chirografari in grado di soddisfare le loro ragioni nella misura del 3%, sostenendo che a seguito di segnalazione del Tribunale essa avrebbe potuto modificare la proposta - va rilevato che l'aspetto essenziale del giudizio di fattibilità del piano consisteva nella classificazione in chirografo di due banche, che avevano iscritto ipoteche giudiziali nell'agosto e nel novembre 2012 a garanzia di crediti per complessivi euro 180.000 circa in linea capitale, e che tale collocazione in chirografo era basata sulla precedente trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione redatto il 18.1.2012, di cui qui si discute: dalla ritenuta nullità del predetto atto discendeva pertanto un'incoerenza complessiva della proposta concordataria, che caratterizzava anche il giudizio di fattibilità espresso dal professionista sul presupposto della validità dell'atto di destinazione, mentre la facoltà di concedere al debitore un termine per apportare integrazioni al piano, prevista dall'art. 162 L.F., è

attribuita alla discrezionalità del Tribunale (e non consente, comunque, interventi di tipo sostitutivo).

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni - da individuarsi nella novità della questione trattata e dalla presenza di contrasti giurisprudenziali - per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. _____ del Tribunale di Udine, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1 - rigetta il proposto reclamo e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
- 2 - compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- 3 - da atto della sussistenza, in capo alla reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DRP 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012.

Così deciso in Trieste il 2.10.2013

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente

(dott. Oliviero Drigani)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Patrone

AMC

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 DIC 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

AMC

La presente copia è conforme

all'originale 19 DIC 2013

Trieste, li _____



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Patrone

AMC